

	SCHEMA DI CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ANTISETTICI E	
	DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL	
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA	
	1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO/I ____	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Presidente e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel	
	seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. - Piemonte S.p.A.</i> ”);	
	E	
	<i>XXXX</i> , sede legale in <i>XXXX</i> , ed ivi domiciliata ai fini del presente atto,	
	capitale sociale Euro <i>XXXX</i> = i.v., P. IVA, Codice Fiscale e numero di	
	iscrizione al Registro delle Imprese di <i>XXXX</i> , in persona del <i>XXXX</i> , giusta	
	poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N. <i>XXXX</i> Raccolta n.	
	<i>XXXX</i> autenticata nella firma dal <i>XXXX</i> notaio in <i>XXXX</i> , (nel seguito per	
	brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”) [<i>in caso di RTI</i>], nella sua qualità di impresa	
	mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla	
	stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro	
	____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la	
	mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta	
	al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato	
		Pagina 1 di 30

	collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____	
	____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...) in persona del....., nato a....il....	
	domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria	
	(nel seguito per brevità anche “ Fornitore ”)	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n. n. 14-5011 del 05 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di antisettici e disinfettanti da destinarsi ai soggetti di cui	
	all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l’espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare la SCR Piemonte	
	nella redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha	
	elaborato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di antisettici e	
	disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario	
	regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;	
	d) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n._____ del_____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 43 lotti, per la stipula, con	
	referimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	antisettici e disinfettanti e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi	
	ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con la	
	previsione, per il lotto 24 dell’aggiudicazione secondo il criterio	
		Pagina 2 di 30

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Documentazione Tecnica presentata in gara, Dichiarazione di Offerta Economica Lotto/i _____, cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al/i:

(inserire i lotti di interesse)

- Lotto xx: *indicare oggetto*; per un quantitativo massimo pari a
xxxxxxx;

- Lotto xx: *indicare oggetto*; per un quantitativo massimo pari a
xxxxxxx;

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il/i prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
	del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto	
	(di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	
	parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
		Pagina 6 di 30

	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento	
	la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	2. Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento della	
	merce, si riservano di verificare la conformità della merce rispetto alle	
	previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.	
	In ogni caso, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, la procedura	
	diretta ad accertare la conformità della merce non potrà essere superiore a 30	
	giorni dal ricevimento della merce stessa.	
	3. Oltre il termine sopra indicato, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.	
	Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque la	
	facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di	
	corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato	
	con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.	
	Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del	
		Pagina 7 di 30

Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in

altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli

atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,

impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro

realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta

in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di

Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle

autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in

commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio

onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di

prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle

Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto

previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura

ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della

presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinatori di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4.2 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8.1 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG

Il/I prezzo/i unitario/i sopraindicato/i rappresenta/no il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il/i predetto/i corrispettivo/i è/sono dovuto/i e si riferisce/scono alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e

	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità.	
	4. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a	
	partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la	
	durata dello stessa; secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n.	
	163/2006.	
	5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di	
	regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere	
	inviare a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	6. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	
	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono	
	assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	verifica di conformità della merce di cui all' articolo 5 comma 2 del presente	
	Atto.	
	7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i	
	pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a	
	mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi	
	presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
		Pagina 12 di 30

	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____.	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 8 del Capitolato	
	Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di	
	contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto	
	richiesto dagli Enti.	
	8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	11. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
		Pagina 13 di 30

	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui Il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale	
	è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero	
	mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
		Pagina 15 di 30

	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
		Pagina 16 di 30

	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
		Pagina 17 di 30

	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
		Pagina 18 di 30

	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	
		Pagina 19 di 30

	rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	
	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
	di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
		Pagina 20 di 30

	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte	
		Pagina 21 di 30

	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	1. <i>(da inserire se il subappalto è vietato)</i> Non essendo stato richiesto in sede	
	di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del	
	presente Contratto.	
	[ovvero]	
	1. <i>(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)</i> Il	
	Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di	
	affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo	
	massimo contrattuale del Lotto _____,	
	2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
	118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.	
		Pagina 22 di 30

	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
		Pagina 23 di 30

	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
	1. Il Fornitore ha nominato, il Sig./Dott. _____. quale	
	“Responsabile della Fornitura” per l'esecuzione della presente Convenzione:	
	egli è il soggetto referente e responsabile nei confronti delle Amministrazioni	
	e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha	
	la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig./Dott. _____ quale	
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il “Direttore	
	dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
		Pagina 24 di 30

	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera	
	fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
	D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
		Pagina 26 di 30

	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
		Pagina 27 di 30

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d’autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE